



CITTÀ DI NOVI LIGURE

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con delibera n. 48 di C.C. del 04/11/2024

Sommario

<u>Art. 1 - Oggetto e scopo</u>	3
<u>Art. 2 - Definizioni</u>	3
<u>Art. 3 - Competenze</u>	4
<u>Art. 4 - Modalità per l'uso e la gestione degli impianti sportivi</u>	4
<i>Gestione dell'impianto sportivo</i>	5
<u>Art. 5 - Impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica</u>	5
<u>Art. 6 - Concessione in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica</u>	5
<u>Art. 7 - Criteri per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica</u>	6
<u>Art. 8 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica</u>	7
<i>Assegnazione in uso degli impianto sportivi</i>	7
<u>Art. 9 – Assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi</u>	7
<u>Art. 10 – Abrogazione di norme</u>	8

Art. 1 - Oggetto e scopo

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale compresi quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, al fine di perseguire e soddisfare gli interessi generali della collettività.

Il patrimonio costituito dagli impianti sportivi è strumentale all'erogazione di servizi pubblici locali di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 267/2000 costituiti dalla promozione e pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa; esso è destinato esclusivamente ad un uso pubblico, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri oggettivi a tutte le società, scuole e associazioni sportive.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive o motorie;
- b) attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo finalizzata al benessere della persona. In particolare sono considerate:
 - attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. e gli Enti di Promozione Sportiva;
- c) gestione da parte di terzi dell'impianto sportivo, l'insieme di compiti volti ad assicurare il funzionamento dell'impianto e l'erogazione del servizio sportivo svolto presso lo stesso impianto;
- d) uso dell'impianto sportivo si intende l'utilizzo dell'impianto sportivo per lo svolgimento di attività sportive dietro corresponsione di tariffe da versarsi al gestore dell'impianto;
- e) tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al gestore dell'impianto stesso e che sono definite dall'Amministrazione;
- f) impianti a rilevanza economica, quelli la cui gestione come sopra definita, compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico relativo all'erogazione di servizi sportivi, è remunerativa;

g) impianti privi di rilevanza economica, quelli la cui gestione finalizzata all'erogazione di servizi sportivi, potenzialmente non garantisce una remunerazione alla gestione e va quindi assistita in termini economici dall'Amministrazione.

Art. 3 - Competenze

Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) il Consiglio comunale attraverso il DUP formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi
- b) la Giunta comunale:
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti al fine di favorire l'inclusione in particolare delle categorie fragili della popolazione;
 - individua le modalità con cui perseguire l'interesse pubblico relativo all'erogazione di servizi sportivi, definendo in particolare la tipologia di attività da praticare presso gli impianti ed altri elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive;
 - all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, definisce l'eventuale rilevanza economica degli impianti in ragione delle valutazioni di cui al successivo articolo 5;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- c) la Consulta Sportiva costituita secondo il Regolamento Comunale individua i criteri generali per l'assegnazione in uso degli spazi nonché le fasce orarie riservate alle attività scolastiche e alle attività sportive e motorie in genere;
- d) il Dirigente competente, con proprio atto:
 - individua i criteri specifici per la gestione e l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
 - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
 - esercita ogni altro compito gestionale inerente allo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

Art. 4 - Modalità per l'uso e la gestione degli impianti sportivi

L'uso pubblico degli impianti sportivi è garantito mediante la stipula di:

* accordi convenzionali o concessori che regolano la gestione dell'impianto e l'erogazione del servizio (ovvero la complessiva e articolata gestione della pratica sportiva avendo cura dell'impianto e della sua fruibilità agli utenti);

* accordi per regolarne il solo uso.

Solo in via del tutto eccezionale, il Comune gestisce gli impianti direttamente.

Art. 5 - Impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica

Preliminarmente occorre distinguere tra servizi sportivi che vengono resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, che sono quelli per cui il mercato non è interessato o non è in grado di fornire tale tipologia di servizi, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in un contesto di mercato che consente di trarre profitto dalla gestione, escludendo interventi pubblici.

Gli impianti privi di rilevanza economica, sono quelli la cui gestione finalizzata all'erogazione di servizi sportivi, potenzialmente non garantisce una redditività.

La definizione dell'impianto privo di rilevanza economica discende dalla valutazione di:

- il bacino di utenza e la sua numerosità d'utenza attesa;
- la tipologia impiantistica funzionale all'erogazione del servizio;
- la possibilità di erogare eventuali servizi aggiuntivi;
- il regime tariffario determinato dall'Amministrazione;
- l'equilibrio economico con riferimento alle passate gestioni;
- la tipologia di servizio sportivo erogato: economicamente rilevante o privo di tale rilevanza.

Art. 6 - Concessione in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

Per le tipologie di impianti e correlata attività sportiva la cui gestione non ha rilievo economico, come definito all'articolo precedente, il Comune, coerentemente con il principio di sussidiarietà orizzontale, procede con l'affidamento a titolo gratuito a favore di:

Enti di Promozione Sportiva e loro Enti Associativi, Società e Associazioni Sportive dilettantistiche loro Enti Associativi e discipline sportive associate,

Federazioni Sportive Nazionali,

Enti del terzo settore e associazioni che perseguono finalità formative, ricreative, sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero, operino per statuto in assenza di finalità di lucro e che

dimostrino capacità adeguata alle attività da realizzare.

Si richiama l'articolo 6 comma 4 del D. Lgs. 38/2021 per quanto riguarda le palestre, aree gioco e impianti scolastici. ¹

I rapporti con i soggetti di cui sopra sono regolati da convenzione, che definisce le modalità di erogazione dei servizi sportivi ai cittadini. La convenzione può prevedere l'attribuzione al soggetto gestore di un contributo ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 atto a sostenere l'attività svolta presso l'impianto sportivo in considerazione della mancanza di rilevanza economica dello stesso e del servizio ivi erogato e al solo fine di non generare situazioni di disequilibrio economico in capo al soggetto affidatario.

La Giunta definisce la misura massima del contributo a fondo perduto all'interno degli stanziamenti di Bilancio approvati dal Consiglio Comunale.

La durata di dette convenzioni è stabilita in 5 anni a decorrere dalla data di stipula fatto salvo eventuali altre decorrenze che possono essere stabilite in ragione di eventi a carattere eccezionale o contingenti che ne giustificano la diversa durata.

Art. 7 - Criteri per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

L'individuazione del soggetto, tra quelli definiti all'articolo precedente, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento secondo le norme contenute nella L. 241/1990; in particolare il procedimento viene avviato mediante la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse in base al quale vengono raccolte le proposte per perseguire gli obiettivi e l'interesse pubblico rappresentato dall'erogazione di servizi sportivi, mediante l'utilizzo degli impianti individuati nell'avviso stesso.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto i criteri per individuare il soggetto affidatario, tenendo conto delle seguenti priorità:

¹ l'articolo 6 comma 4 del D. Lgs. 38/2021 riporta che " le palestre, aree gioco e impianti scolastici, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti".

- soggetti che dimostrino una adeguata capacità di progettazione delle attività anche con riferimento all'esperienza nel settore, della qualificazione professionale degli operatori, allenatori e operatori utilizzati, nonché della base associativa;
- soggetti che dimostrino capacità di fare rete, proponendosi per la gestione delle attività in maniera congiunta e che possano rappresentare il più vasto numero di associazioni di promozione sportiva presenti sul territorio comunale;
- soggetti che svolgano attività nei settori giovanili e nei confronti di fasce di utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riferimento a disabili, giovani e anziani.

Art. 8 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal D.Lgs. n. 36/2023.

Il contratto di concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:

- a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;

Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nel contratto relativo alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.

Art. 9 – Assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi

Fermo restando che durante l'orario dell'attività didattica annualmente stabilito dagli organi collegiali competenti le palestre annesse agli istituti scolastici sono utilizzate dalle Scuole, salvo diversi accordi intercorsi tra le stesse ed eventuali soggetti terzi, al fine di garantire l'uso pubblico degli impianti, in orario extrascolastico l'impianto viene messo a disposizione da parte del soggetto che lo gestisce per la quota parte di ore non utilizzate e a fronte del pagamento delle tariffe fissate dalla Giunta, a società e associazioni sportive, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva e gruppi informali che ne facciano richiesta.

Le modalità di attribuzione degli spazi nonché le fasce orarie sono stabilite dalla Consulta dello Sport che rappresenta le principali realtà sportive presenti in Novi Ligure e che definisce anche gli indirizzi per l'assegnazione degli spazi;

L'assegnazione degli spazi viene effettuata annualmente con riferimento all'anno sportivo (da settembre

ad agosto dell'anno seguente).

Art. 10 – Abrogazione di norme

A decorrere dall'esecutività del presente regolamento viene contestualmente abrogato il Regolamento per l'Uso dei Impianti Sportivi Comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 11/1/1983 e modificato con successive delibere 89 del 18/06/1986 e n.177 in data 14/12/1990.

